

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2743 del 05/08/2016
Oggetto	BEST INK DI GALEOTTI GIAN PIETRO VIA F CRISPI,101CARPINETI - (RE) - DETERMINA di AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2810 del 05/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1801/2016

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 della ditta BEST INK DI GALEOTTI GIAN PIETRO (CF. GLTGPT66H06C219U) - Atto di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 relativamente all'impianto ubicato in Comune di CARPINETI - VIA CRISPI n. 41.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "BEST INK DI GALEOTTI GIAN PIETRO" avente sede legale Comune di CARPINETI – VIA CRISPI n. 41 - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio, ubicato in Comune di CARPINETI – VIA CRISPI n. 41 - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot. n. 53271 del 16/10/2015 e successive integrazioni del 13/1/2016 assunta con PGRE n. 227 del 14/1/2016;

Preso atto che domanda è stata presentata per il conseguimento di nuova autorizzazione unica ambientale inerente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. rinnovo iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006;
3. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole dell'ARPA distretto Nord, Scandiano - Castelnovo ne Monti n.prot.PGRE 997 del 19/11/2015 assunto al protocollo della Provincia di Reggio Emilia n.58821 del 18/11/2015, inerente le emissioni in atmosfera dell'impianto;

Visto il parere favorevole del Comune di Carpineti n. 6039 del 23/6/2016, assunta al PGRE n.7264/del6/7/2016, inerente la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto;

determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "BEST INK DI GALEOTTI GIAN PIETRO" ubicato nel Comune di CARPINETI - VIA CRISPI n. 4, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006

2. che la presente sostituisce:
 - α. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 D.Lgs.152/2006) con atto della Provincia di Reggio Emilia Prot. n.90081/05/11781 del 13/12/2005;
 - β. Iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 al n. 68 con atto della Provincia di Reggio Emilia n.33199 del 7/6/2011;
3. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.
 - Allegato 2 – Comunicazione rifiuti.
 - Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.
4. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
5. Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
6. La presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio.
7. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
8. Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
9. Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"BEST INK DI GALEOTTI GIAN PIETRO"** è autorizzata a svolgere le attività di **manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio** nell'impianto ubicato in Comune di **Carpineti – Via Crispi n. 41** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	POSTAZIONE RIEMPIMENTO TONER	600	4,5	3-4 volte/g per 20'/volta	Materiale Particellare	< 10	
E2	STUFA A PELLETT con potenza termica < 1 Mw	Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti di cui alla DGR 855/2012.					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) La ditta è tenuta a rispettare per la stufa a pellet le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 parte V, in particolare dall'allegato X nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, il punto 2.2 "Modalità di combustione;

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.53271 del 16/10/2015.

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006

Ditta BEST INK DI GALEOTTI GIAN PIETRO
Impianto: CARPINETI - VIA CRISPI n. 41

Registro Provinciale Recuperatori n. **161**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 161 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 a far data dal 21/5/2005, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 09/06/2005 pervenuta il 17/06/2005 esercizio attività a far tempo dal 21/05/2005;
 - comunicazione datata 22/04/2008 pervenuta il 15/05/2008 esercizio attività a far tempo dal 13/08/2008;
 - comunicazione datata 21/09/2010 pervenuta il 22/09/2010 esercizio attività a far tempo dal 22/12/2010;
- la operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto;
- la quantità massima complessiva di rifiuti giornalmente trattata si attesta in 0,02 ton/giorno;
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici CER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - a. urbanistica ed edilizia;
 - b. inquinamento atmosferico;
 - c. prevenzione incendi;
 - d. smaltimento acque di scarico;
 - e. inquinamento acustico;
 - f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Si riportano le indicazioni fornite dall' A.R.P.A., Distretto di Novellara, già presenti nelle precedenti iscrizioni
 - a. la quantità di rifiuti messi in riserva non superi mai le dimensioni delle aree indicate in relazione;
 - b. i rifiuti aventi codice diverso devono essere tenuti separati tra loro e identificati tramite appositi cartelli;
 - c. non siano utilizzati altri spazi di deposito diversi da quelli indicati nella relazione e nella tavola n. 1 (allegata alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera) né interni, né tantomeno esterni,
 - d. il recupero effettuato sia costante nel tempo, eventuali interruzioni del ciclo di recupero determinate da problemi tecnici devono essere comunicati ad ARPA. Per la durata di tale periodo saranno interrotti i ritiri dei rifiuti, l'interruzione deve risultare dal registro di carico e scarico;

- e. qualora durante il controllo diretto ad accertare l'ottemperanza alle disposizioni di carattere generale in materia ambientale, alle norme tecniche dettate dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i., e alle prescrizioni sopra riportate, siano richieste informazioni suppletive e documentazione di supporto, la Ditta deve fornirle ad ARPA senza ritardi.

Tabella n. 1

13.20	gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi	R5,R13					
13.20.3 lett. .	verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro o nastro inchiostro	R5					
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
13.20.4 lett. .	contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostro nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al D.M. 28/1/92						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	1,1	0,55	9	4,5	9	4,5
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	0,1	0,05	1	0,5	1	0,5
TOTALE		1,2	0,6	10	5	10	5

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico della Ditta si evince che la stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, liQualifica e firma

Allegato 1

Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera

I punti di prelievo: devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Si ricorda che i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

La sigla identificativa dei punti d'emissione deve essere visibilmente riportata sui rispettivi condotti.

Accessibilità dei punti di prelievo: l'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri.

Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve di mettere a disposizione degli operatori una postazione di lavoro con dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza; in particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Incertezza delle misurazioni: il valore dell'incertezza analitica deve essere esplicitato per tutti i parametri previsti in autorizzazione. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera (misurazioni discontinue)

UNI 10169; UNI EN EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI EN 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968; analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969; UNI EN 15058; analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO)
UNI 10169; UNI EN 13284-1	Determinazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853; UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385; ISTISAN 88/19; UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN/88/19; ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come COT (C < 20 mg/Nm ³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come COT (C > 20 mg/Nm ³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393; UNI 10246-1; UNI 9967; UNI 10246-2; UNI EN 14791; ISTISAN 98/2; analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂) e ossidi di zolfo (SO _x) come SO ₂
ISTISAN 98/2; UNI 9970; UNI 10878; UNI EN 14792; analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x) come NO ₂
ISTISAN 98/2;	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione ammine aromatiche
EPA TO-11A; NIOSH 2016	Determinazione della concentrazioni di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 304; OSHA 32; NIOSH 2546	Determinazione della concentrazioni di fenoli
UNICHIM 488; UNICHIM 429	Determinazione della concentrazioni di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazioni di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazioni di acido formico
OSHA 104; NIOSH 5020	Determinazione della concentrazioni di ftalati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.